DAO
Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein
Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein
Organizzazione mantello delle case protette per donne della Svizzera e del Liechtenstein
Organisaziun tetgala da las chasas da dunnas da la Svizra e dal Liechtenstein

Per un adeguato finanziamento delle attività di consulenza, presa a carico e accompagnamento di minori[1] nelle case protette per donne

Argomentario

La violenza domestica mette a rischio lo sviluppo di bambine, bambini e adolescenti su molti livelli e in modi diversi. Inoltre, l'aver vissuto violenza domestica durante l'infanzia aumenta il rischio di ripetere l'esperienza in futuro nei propri rapporti di coppia. Al contempo, gli studi sulla resilienza attestano che le conseguenze negative della violenza domestica possono essere attenuate se si identificano e sostengono dei fattori protettivi individuali e sociali.[2] È proprio qui che si manifesta chiaramente l'importanza del lavoro professionale svolto dalle case protette per donne. In media, infatti, la metà delle persone che vi risiedono sono minorenni.
Per consentire un efficace supporto a bambine, bambini e adolescenti che trovano accoglienza nelle case protette e prevenire le molteplici conseguenze negative della violenza domestica su di loro, l'organizzazione mantello delle case protette per donne della Svizzera e del Liechtenstein (DAO) formula le seguenti rivendicazioni:

- Bisogna considerare giovani e infanzia come vittime di violenza domestica e di conseguenza garantire loro protezione.
- Ad ogni minore che trova accoglienza in casa protetta, bisogna affiancare una persona specializzata con una formazione specifica nel lavoro con minori per la loro presa a carico.
- In tutte le case protette deve essere garantita la presa a carico interna o esterna di bambine, bambini e adolescenti.
- L'indennità finanziaria per le prestazioni fornite a bambine, bambini e adolescenti deve essere uguale a quella corrisposta per le donne (tariffe che coprano i costi effettivi).
- Tutti i Cantoni devono applicare le raccomandazioni emanate a maggio 2021 dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) in merito al finanziamento delle case protette e all'organizzazione di percorsi di accompagnamento per il periodo successivo all'uscita dalle case.[3]
- A tutti i livelli statali deve essere applicata con coerenza la Convenzione di Istanbul (IC).[4]

[1] In questo argomentario il termine «minori» indica, in senso ampio, bambine, bambini e giovani, cioè tutte le persone fino al 18° anno di età.
[2] V. in proposito: Zeller, G. & John, L. (2020). *Protection et intérêt supérieur de l'enfant en maison d'accueil pour femmes. Un rapport de la Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein en collaboration avec les maisons d'accueil pour femmes à l'attention de l'Office fédéral des assurances sociales, Politique de l'enfance et de la jeunesse*. Berne.
[3] CDAS (2020). *Recommandations de la CDAS relatives au financement de maisons d'accueil pour femmes et à l'aménagement de soutiens post-hébergement de mai 2021*. Berne.
[4] Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, IC; SR 0.311.35).

DAO, Casella postale 9307, 3001 Berna, dao@frauenhaus-schweiz.ch

Queste richieste si basano sui seguenti dati:

- Un'attività tempestiva e qualitativamente adeguata di consulenza, presa carico e accompagnamento di bambine, bambini e adolescenti nelle case protette, abbinata ad una buona coordinazione con il sistema di protezione di minori, contribuisce alla salute psichica e fisica di tutte le persone minorenni coinvolte e ne favorisce la resilienza. Può inoltre ridurre il rischio di riprodurre in età adulta i modelli di comportamento violento sperimentati durante l'infanzia.
- Con la loro competenza specifica, le case protette rappresentano istituzioni importanti nella protezione di minori.
- Una presa a carico adeguata di giovani e infanzia nelle case protette richiede, da un lato, l'impiego di personale specializzato e qualificato e, dall'altro, un adeguato finanziamento da parte degli enti pubblici.

Tali richieste e affermazioni sono sostenute da diverse disposizioni di legge e raccomandazioni a livello nazionale e internazionale.
A livello internazionale si devono citare la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC)[5] e la Convenzione di Istanbul (IC). Con l'entrata in vigore della CRC il 26 marzo 1997, la Svizzera si è impegnata a implementare misure per la protezione e il benessere dell'insieme di minori che vivono sul suo territorio e dunque a garantire loro protezione dalla violenza, inclusa quella domestica. Secondo la CRC qualsiasi forma di violenza su minori è da ritenersi inaccettabile, in considerazione del loro diritto fondamentale all'integrità fisica e psichica e alla dignità umana. La IC è in vigore in Svizzera dal 1° aprile 2018. Fin dal preambolo essa sottolinea che bambine, bambini e adolescenti sono vittime di violenza domestica, «anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia». Inoltre, la IC contiene varie disposizioni che si riferiscono a minori vittime di violenza domestica. Nell'art. 26, ad esempio, la IC impegna la Svizzera ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che i diritti e i bisogni di giovani e infanzia che vivono violenza domestica siano adeguatamente presi in considerazione nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime.
A livello nazionale, la base giuridica per il supporto medico, psicologico, sociale, materiale e legale alle vittime di violenza domestica è rappresentata dalla Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)[6]. Essa contempla anche l'organizzazione di alloggi d'emergenza da parte dei consultori (art. 14 LAV). In considerazione del principio di sussidiarietà, anche bambine, bambini e adolescenti che vivono situazioni di violenza domestica hanno diritto alle prestazioni del Servizio per l'aiuto alle vittime di reati, sia che siano vittime dirette sia come persone vicine alle vittime.
Le prestazioni fornite dalle case protette sono descritte in un apposito catalogo della CDOS[7]. Esso fornisce una base unitaria e trasparente per definire i relativi accordi di prestazione. Il Gruppo di prestazioni 7, che riguarda le offerte specifiche per bambine, bambini e adolescenti, descrive le offerte relative alla consulenza e all'accompagnamento di minori e alla coordinazione con le altre istanze e persone coinvolte. Ulteriori linee guida riguardanti giovani e infanzia che ricevono accoglienza nelle case protette sono fornite dalle raccomandazioni della CDOS sul finanziamento delle case protette e sull'organizzazione di percorsi di accompagnamento per il periodo successivo all'uscita dalle case (maggio 2021)[8]. Nel campo delle prestazioni a beneficio di minori, esse prevedono due misure specifiche: da un lato

[5] Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, CRC; SR 0.107).
[6] Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007 (Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, LAV; SR 312.5).
[7] CDAS (2016). *Catalogue de prestations maisons d'accueil pour femmes, adopté le 19 mai 2016 par le Comité CDAS*. Berne.
[8] CDAS (2020). *Recommandations de la CDAS relatives au financement de maisons d'accueil pour femmes et à l'aménagement de soutiens post-hébergement de mai 2021*. Berne.

valutano indispensabile l'impiego di personale con qualifica specifica per la consulenza e l'accompagnamento di minori e lo quantificano nella stessa misura di quello necessario per le donne (v. raccomandazione 3). Dall'altro lato, riconoscono che, per poter destinare a bambine, bambini e adolescenti e alle donne le stesse risorse personali e materiali, è indispensabile che le tariffe giornaliere per giovani e infanzia siano equiparate a quelle per le donne (v. raccomandazione 9).
La guida «Contatti dopo la violenza domestica?»[9] aiuta il personale specializzato a regolare i contatti dopo una violenza domestica nell'interesse di giovani e infanzia. Oltre a supporti decisionali, fornisce anche informazioni specialistiche di base sull'accompagnamento professionale di bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza domestica. Il documento definisce tale accompagnamento come un compito congiunto delle autorità e delle istituzioni cantonali e afferma che, in questo ambito, i due pilastri di un'azione professionale sono da un lato garantire protezione, sicurezza e integrità fisica al genitore vittima di violenza e a ogni minore e, dall'altro, assicurare la buona coordinazione di tutte le istanze coinvolte.

Con l'entrata in vigore di diverse convenzioni internazionali e leggi nazionali, la Svizzera si è impegnata a proteggere e sostenere le vittime minorenni coinvolte dalla violenza domestica. In questo contesto, come pure nell'ambito di tutto il sistema di intervento e di aiuto, le case protette per donne svolgono un ruolo essenziale. Come sopra esposto, la condizione indispensabile per un efficace accompagnamento di bambine, bambini e adolescenti nelle case protette è una sufficiente disponibilità di risorse per il finanziamento delle case stesse e delle loro attività di consulenza specialistica, presa a carico e accompagnamento.

Le presenti argomentazioni sono state redatte dall'organizzazione mantello delle case protette per donne della Svizzera e del Liechtenstein, DAO, Casella postale 9307, 3001 Berna, http://www.frauenhaeuser.ch/it, dao@frauenhaus-schweiz.ch
Data di pubblicazione: settembre 2022
Il testo è pubblicato anche sul sito web della DAO.
Questo documento intende fornire alla DAO una base di discussione e argomentazione per il dibattito interno, nonché per le trattative con gruppi di interesse e autorità cantonali.

L'organizzazione mantello delle case protette per donne della Svizzera e del Liechtenstein (DAO) rappresenta gli interessi delle case protette a livello nazionale. Inoltre, ne coordina e promuove la collaborazione reciproca e le supporta negli sforzi volti ad ottenere un finanziamento adeguato delle loro prestazioni. Per finire, svolge un'opera di sensibilizzazione e di informazione dell'opinione pubblica sui temi della violenza domestica e delle case protette. La sua pluriennale esperienza ne fa l'interlocutrice diretta per la politica, i media e gli altri gruppi di interesse.

[9] Krüger, P. & Reichlin, B. (2021). *Contatti dopo la violenza domestica? Guida per l'esame e l'organizzazione delle relazioni personali dei minori nei casi di violenza domestica.* Berna: Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD/SKHG).